

**CONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI
OBBLIGATORI**

**per il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro e per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche afferenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università
della Campania Luigi Vanvitelli**

TRA

Il Dipartimento di "Medicina Sperimentale" dell'Università degli Studi della Campania **LUGI VANVITELLI**, con sede in S. Maria di Costantinopoli 16 C.F. e P. I.V.A. n. 02044190615, sito web www.medicinasperimentale.unicampania.it, pec dip.medicinasperimentale@unicampania.it, d'ora in poi denominato Soggetto Promotore rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Marcellino Monda, domiciliato presso la predetta sede per la carica rivestita

E

L'ASL Napoli 1 Centro, con sede legale in Napoli, via Comunale del Principe n.13/A, CAP 80145, P.I. 06328131211, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" nella persona del suo Direttore Generale Dott. Ing. Ciro Verdoliva, domiciliato presso la predetta sede per la carica rivestita

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, in virtù della quale i **TIROCINI CURRICULARI** sono da intendersi quali tirocini formativi e di orientamento svolti da studenti iscritti a corsi di laurea in "Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro" e "Scienze Infermieristiche e Ostetriche" nel periodo di frequenza dei Corsi di Laurea, al fine di affinare il processo di apprendimento e di formazione,

mediante la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, non direttamente connessi al favorire l'inserimento lavorativo. Tanto, anche nel caso in cui i medesimi tirocini non siano finalizzati al riconoscimento di crediti formativi, come nella fattispecie del tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea;

VISTO il D.R. n. 870 del 25.09.2013, sottoposto a ratifica dei competenti Organi di Governo (delibere del S.A. n. 120 del 08.10.2013 e n.538 del 31.03.2015),

VISTO la Regolamentazione della Formazione Continua dell'ASL Napoli 1 Centro, approvata con Delibera n. 2088/2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Corso di Studio in Scienze infermieristiche e Ostetriche del 6.12.2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Corso di Studio in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro del 7.12.2022;

CONSIDERATO che la presente Convenzione sarà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere, previa le opportune verifiche e valutazioni per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Regolamentazione della Formazione Continua della ASL Napoli 1 Centro approvato con Delibera n. 2088 del 29/10/2018, presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, da intendersi secondo quanto definito nelle premesse, su proposta del Soggetto Promotore, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 per il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico, e da un tutor aziendale, in veste di responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto dal Soggetto Promotore un progetto formativo e di orientamento curriculare sottoscritto dal Direttore del Dipartimento o suo delegato, contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
 - c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
 - e) le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL, infortuni e per la responsabilità civile;
 - g) gli obblighi del tirocinante;
- L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 4

1. Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.
2. Il Soggetto Promotore si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutor l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
3. Il Soggetto Promotore si impegna ad attuare la sorveglianza sanitaria, l'informazione, la formazione e a fornire i dispositivi di protezione individuali ai propri lavoratori, qualora esposti a rischio.
4. Il Soggetto promotore, nell'attuazione esecutiva del presente patto convenzionale, si obbliga ad attenersi alle norme riportate nel Regolamento del soggetto ospitante avente ad oggetto le frequenze e i tirocini di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 2088 del 29/10/2018 e ss.mm.ii.

Articolo 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) firmare le presenze;

- b) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento curriculare osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - c) seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze
 - d) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Soggetto Ospitante;
 - e) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del Soggetto Ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
 - f) compilare il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.
 - g) rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", General Data Protection Regulation);
 - h) in caso di interruzione o sospensione del tirocinio, dare tempestiva comunicazione al tutor e all'ufficio competente presso il soggetto promotore;
 - i) attenersi alle indicazioni del tutor e dei responsabili delle strutture;
 - j) dichiarare di essere stato informato sui rischi specifici in ambito aziendale;
- La violazione di queste norme ovvero le condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

Articolo 6

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza del contenuti del piano di emergenza predisposto;
- c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lvo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio;

e) a rilasciare al tirocinante, un'attestazione di avvenuto tirocinio, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal Soggetto Ospitante.

Articolo 8

La presente Convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data ultima di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti, solo su esplicita richiesta del Soggetto Promotore da inviare a mezzo PEC o raccomandata a.r. almeno 3 mesi prima della scadenza, e previa valutazione discrezionale del Soggetto Ospitante. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo P.E.C.

In caso di disdetta verrà assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

La presente Convenzione abroga e sostituisce ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE GDPR 679/2016.

Articolo 9

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 ss.mm.ii.;
2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
4. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Articolo 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. In caso di controversie fra le Parti il Foro competente è quello di S.Maria Capua Vetere.

Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Articolo 11

L'imposta di bollo è a carico del Soggetto Promotore. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 1 comma 731 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234.


Essa verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986 con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

per l'ASL Napoli 1 Centro

per il Dipartimento Medicina Sperimentale
Università Campania Vanvitelli


Il Direttore Generale
Dott. Ing. **Ciro Verdoliva**

Il Direttore
prof. **Marcellino Monda**




Marcellino Monda
UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DELLA
CAMPANIA L.
VANVITELLI
Direttore del Dip. di
Medicina
Sperimentale
12.12.2022 13:10:39
GMT+01:00

il Direttore Amministrativo
dott. Michele Ciurlo



il Direttore Sanitario
dott.ssa Maria Corvino



DELIBERA

per tutti i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, di adottare il presente provvedimento, sulla scorta ed in conformità della proposta e, in particolare:

1. di approvare e stipulare la Convenzione, da sottoscrivere digitalmente unitamente alla Scheda Informativa Aziendale, fra la ASL Napoli 1 Centro e il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", con sede legale in Via Santa Maria di Costantinopoli, n. 16 CAP 80138 Napoli, per lo svolgimento di tirocini curriculari obbligatori di formazione e orientamento per gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;
3. di prendere atto che l'effettuazione dei tirocini di cui trattasi non configura in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente e che, ad esclusione delle visite mediche ed esami ritenuti necessari alla frequenza e della formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., essa non comporta oneri economici a carico dell'Azienda che è pertanto sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento dei tirocini stessi;
4. di rinviare alle disposizioni aziendali vigenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di privacy;
5. di dare mandato all'U.O.C. Formazione e Rapporti con le Università di gestire la convenzione e curare i rapporti per conto di questa Asl Napoli 1 Centro;
6. di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza a:
 - Collegio Sindacale;
 - U.O.C. Formazione e Rapporti con le Università;
 - U.O.C. G.E.F.;
 - Direttore del D.A.O.;
 - Direttore del Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure;
 - U.O.C. Affari Generali, per i conseguenziali adempimenti anche in relazione alle forme di registrazione e pubblicità secondo legge;
 - All'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" PEC: protocollo@pec.unicampania.it
 - Al Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" PEC: dip.medicinasperimentale@pec.unicampania.it;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo atteso che risulta necessario garantire la continuità delle attività formative.

il Direttore Generale
dott. ing. Ciro Verdoliva



*una Squadra al lavoro
per garantire salute*